



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

Disciplina correttiva della funzione  
del bilancio di cassa (modifiche al D. Lgs. n. 93/2016)

*(Schema di decreto legislativo n. 486)*

N. 625 – 7 febbraio 2018



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Disciplina correttiva della funzione  
del bilancio di cassa (modifiche al D. Lgs. n. 93/2016)

*(Schema di decreto legislativo n. 486)*

N. 625 – 7 febbraio 2018

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>ARTICOLI 1 - 6 .....</b>	<b>- 4 -</b>
DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL D. LGS. N. 93/2016 (RIORDINO GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E POTENZIAMENTO DEL BILANCIO DI CASSA).....	- 4 -



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Atto n.</b>	486
<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto legislativo
<b>Titolo breve:</b>	<b>Integrazione e correzione del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa</b>
<b>Riferimento normativo:</b>	articolo 1, commi 6 e 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatore per la Commissione:</b>	Boccia
<b>Gruppo:</b>	PD
<b>Commissione competente:</b>	V Bilancio

---

### PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.

L'articolo 42 della legge 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. La norma ha fissato i principi e i criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe<sup>1</sup>. L'articolo 1, comma 7, della legge n. 89/2014 ha previsto la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di cui sopra, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. Infine, l'articolo 1, comma 188, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha disposto talune autorizzazioni di spesa, finalizzate alla realizzazione, alla gestione e all'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per il completamento della riforma del bilancio dello Stato<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> In sintesi, tali principi e criteri riguardano: la razionalizzazione della disciplina sull'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonché sul regime contabile dei residui attivi e passivi; il potenziamento del ruolo del bilancio di cassa; il raccordo tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria; l'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un piano finanziario in base al quale ordina e paga le spese in relazione ai tempi di assunzione delle obbligazioni; la revisione del sistema dei controlli preventivi; la graduale estensione dei predetti criteri a tutte le amministrazioni pubbliche; il raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

<sup>2</sup> Il comma 188 richiama espressamente le seguenti norme che richiedono l'adeguamento dei sistemi informatici:

- articolo 40, comma 2, della legge 196/2009 (Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato);
- articolo 42, comma 1, della medesima legge (Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e potenziamento della funzione del bilancio di cassa);

La delega è stata esercitata con il decreto legislativo n. 93/2016<sup>3</sup>.

Si ricorda che in base al richiamato articolo 42 della legge di contabilità, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e al potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza.

Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLI 1 - 6

#### **Disposizioni correttive del D. Lgs. n. 93/2016 (Riordino gestione del bilancio dello Stato e potenziamento del bilancio di cassa)**

**Le norme** dispongono quanto segue.

- Viene integrato l'articolo 34 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), prevedendo che la copertura finanziaria degli impegni di spesa sia assicurata anche in termini di cassa. La copertura deve essere assicurata sin dal momento dell'assunzione dell'impegno - oltre che in termini di competenza per tutti gli anni in cui è imputata la spesa in bilancio - anche in termini di cassa per il primo anno di imputazione e, per gli eventuali anni successivi, garantendo il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma). Sono istituiti gli “impegni di spesa delegata” (nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, al fine di mettere a loro disposizione le relative risorse), i quali possono essere assunti anche senza l'individuazione del relativo creditore, prevedendo che nel piano finanziario dei pagamenti<sup>4</sup>, siano considerati prioritari - quali titoli e documenti

- 
- articolo 50, comma 2, della medesima legge (Riorganizzazione dei conti di tesoreria e loro raccordo con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato; razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica; adeguamento delle norme di contabilità in considerazione del potenziamento della funzione del bilancio di cassa);
  - articolo 1, commi 2, 5 e 8, della legge 89/2014 (Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui ai precedenti punti);
  - articolo 15 della legge 243/2012 (Nuova legge di bilancio articolata in due sezioni recanti, rispettivamente: misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici; previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente).

<sup>3</sup> Cfr. Dossier di verifica delle quantificazioni n. 339 del 15 marzo 2016, del Servizio Bilancio dello Stato.

<sup>4</sup> Tale piano, introdotto dal comma 7 dell'art. 34 della legge di contabilità al fine di consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive autorizzazioni di cassa del bilancio statale, è predisposto dal dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sulle unità elementari di bilancio (“capitoli”) di propria pertinenza (con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale

comprovanti il diritto acquisito dai creditori - i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori ovvero le fatture emesse.

Sono superati i ruoli di spesa fissa cartacei: in loro vece sono infatti previsti esclusivamente i mandati informatici, gli ordini collettivi di pagamento in forma dematerializzata, i ruoli di spesa fissa informatici (articolo 1).

- Vengono riformati i controlli di regolarità amministrativa e contabile, integrando il d. lgs. n. 123/2011. In particolare, le attività di controllo dei provvedimenti o contratti di assunzione di personale e degli atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio possono essere affidate<sup>5</sup> a Ragionerie territoriali dello Stato anche diverse da quella territorialmente competente, individuate con determina del Ragioniere generale dello Stato; annualmente, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato presentano agli uffici di controllo una rendicontazione dettagliata dei pagamenti delle competenze fisse ed accessorie del personale, della quale sono disciplinate le modalità di elaborazione e di controllo (articolo 2).
- Viene disciplinata nell'ambito della legge di contabilità – inserendo l'art. 34-*quater* – la spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni statali.  
Le Amministrazioni centrali ripartiscono le somme stanziare sui singoli capitoli di spesa tra i propri Uffici periferici per l'esercizio delle funzioni attribuite o delle attività decentrate dagli Uffici centrali. Le somme assegnate con le predette ripartizioni sono equiparate agli stanziamenti di bilancio a tutti gli effetti. Gli Uffici periferici provvedono all'assunzione degli impegni secondo la disciplina ordinaria<sup>6</sup> e all'ordinazione delle spese (articolo 3).
- Vengono introdotte forme di flessibilizzazione infrannuale della spesa, in base alle quali il rispetto dei termini di pagamento delle p. a. è considerato fra i presupposti che legittimano la deroga al divieto di assumere, nel primo semestre di ciascun esercizio, impegni di spese correnti in misura superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto a carico dei singoli capitoli; il rispetto del piano dei pagamenti consente al MEF-RGS di autorizzare l'assunzione di impegni di spesa di importo differente per ciascun trimestre (in deroga alla regola generale di cui all'art. 6, comma 12, del DL n. 323/1996) (articolo 4).

---

e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi), ed aggiornato contestualmente all'assunzione degli impegni: sulla base del piano, il dirigente ordina e paga le spese.

<sup>5</sup> Per particolari e motivate esigenze di carattere organizzativo, anche connesse all'articolazione territoriale delle amministrazioni, prioritariamente nell'ambito della medesima Regione e per periodi di tempo determinati.

<sup>6</sup> Di cui all'art. 34 della legge di contabilità.



- Vengono abrogate norme superate o incompatibili con la nuova disciplina, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019, e si chiarisce che le menzioni dei “capitoli” debbano essere riferite alle “unità elementari di bilancio” (articolo 5).
- Per quanto riguarda l’entrata, con l’introduzione dell’art. 21-*bis* nella legge n. 196/2009, si introduce il nuovo istituto dell’“accertamento qualificato”.

Secondo la relazione illustrativa, la proposta è volta a connotare di “effettività” le risorse acquisibili al bilancio o comunque in esso iscritte, laddove l’attuale rappresentazione tende a privilegiare l’aspetto giuridico costituito dal diritto dello Stato alla loro acquisizione e l’esigenza di iscrivere in bilancio risorse sulle quali poter fare ragionevolmente conto per poter allocare la spesa costituisce un indefettibile presupposto per poter operare il miglioramento dei conti pubblici con particolare riferimento alla riduzione del debito pubblico. La medesima relazione chiarisce altresì che l’effetto di una contrazione delle risorse iscritte nell’entrata (a beneficio di una rappresentazione più realistica) si verificherà per il solo saldo netto da finanziare, non rilevando, invece, ai fini dell’indebitamento netto per il quale le entrate riscosse a mezzo ruoli sono già rilevate in termini di cassa.

Con il comma 1 del nuovo articolo 21-*bis* precisa che l'accertamento qualificato è istituito che si applicherà a tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che lo Stato, avendone diritto, prevede di riscuotere nell'anno di riferimento.

Il comma 2 del nuovo articolo 21-*bis* stabilisce poi che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle entrate iscritte nel bilancio di previsione, di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b) della legge di contabilità, gli importi da iscrivere nello stato di previsione dell'entrata saranno quelli determinati ai sensi del comma 1, ovvero come visto quelli che si prevede di riscuotere.

Il comma 3 del nuovo articolo 21-*bis* afferma che i risultati differenziali di cui all'articolo 25, comma 7, sono indicati nel quadro generale riassuntivo avendo a riferimento per l'entrata, quanto alla competenza, alle dotazioni risultanti dall'accertamento "qualificato".

Si ricorda che i risultati differenziali previsti dal comma 7 dell’articolo 25 sono quelli mostrati nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, con distinta indicazione:

- . a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);
- . b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»);
- . c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);
- . d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).

Resta ferma la vigente disciplina generale relativa all'accertamento e agli obblighi di

registrazione delle entrate nonché alla cura della riscossione (comma 4).

Per l'introduzione dell'istituto è prevista una fase sperimentale, di durata non esplicitata, al cui esito sarà individuato, con DPCM, l'esercizio finanziario a decorrere dal quale la nuova normativa troverà applicazione definitiva (articolo 6).

**La relazione tecnica** rileva che il provvedimento interviene su molti aspetti inerenti il bilancio, come il piano finanziario dei pagamenti, i criteri in deroga per l'assunzione di impegni nei casi di trasferimento di somme a pubbliche amministrazioni, l'utilizzo dei ruoli di spesa fissa, la spesa gestita tramite i funzionari delegati, il sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, l'accertamento delle entrate, nonché modifiche ed abrogazioni di altre norme collegate.

La relazione quindi afferma che tali innovazioni non daranno origine ad ulteriori oneri rispetto a quelli prefigurati con il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, illustrati in sede di relazione tecnica al provvedimento medesimo.

Si rammenta che secondo tale ultima relazione tecnica, le innovazioni apportate dal provvedimento (AG 295, ora D. Lgs. n. 93/2016) nel campo della formazione, della gestione e della rendicontazione del bilancio dello Stato avrebbero comportato la necessità di adeguamenti per molteplici sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Gli oneri per le diverse attività di adeguamento sono stati quantificati, complessivamente, in poco più di 21,4 milioni di euro nel triennio 2016-2018, ripartiti come indicato in una apposita tabella, di seguito riprodotta. Un ulteriore onere di 1,5 milioni di euro di parte corrente è stato previsto a decorrere dal 2019 per la gestione continuativa dei sistemi realizzati e/o adeguati. Gli oneri, secondo la RT all'AG 295, erano comprensivi dei costi per la necessaria formazione del personale.

Date queste premesse, la relazione tecnica del provvedimento in esame conferma la tabella degli oneri a suo tempo inclusa nella relazione tecnica del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, che si riporta di seguito:

<b>Tipologia di risorse finanziarie</b>	<b>Attività (Articolo)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Totale oneri Triennio 2016-2018</b>	<b>A decorrere dal 2019</b>
CONTO CAPITALE	Piano finanziario dei pagamenti- Cronoprogramma (art. 1)	2.400.000	825.000		3.225.000	
	Leggi di spesa pluriennale (art. 2)	370.000	380.000	300.000	1.050.000	
	Impegno e pagamento (art. 3) Controlli di regolarità amministrativa e contabili (art. 5)	2.050.000	1.500.000	2.830.000	6.380.000	
	Disposizioni in materia di entrata (art. 4)	500.000	900.000	2.100.000	3.500.000	
	Modifica della normativa sui residui passivi (art. 6)	360.000	1.440.000	450.000	2.250.000	
	Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato (art. 7)		225.000	375.000	600.000	
<b>TOTALE</b>		<b>5.680.000</b>	<b>5.270.000</b>	<b>6.055.000</b>	<b>17.005.000</b>	
PARTE CORRENTE	Gestione corrente di tutte le attività realizzate con le spese in conto capitale (tutti gli articoli)	1.500.000	1.500.000	1.430.000	4.430.000	1.500.000
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>7.180.000</b>	<b>6.770.000</b>	<b>7.485.000</b>	<b>21.435.000</b>	<b>1.500.000</b>

**Al riguardo**, nell'evidenziare che il provvedimento assume carattere prevalentemente ordinamentale, si rileva che – in base agli elementi forniti dalla relazione tecnica – l'applicazione del medesimo non comporterà oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per l'applicazione del d. lgs. 93/2016, i quali a loro volta attengono essenzialmente all'adeguamento dei sistemi informativi e gestionali del Ministero dell'economia rispetto alle nuove modalità di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato. Su tale aspetto si prende atto di quanto affermato dalla RT.

Con riguardo alle modifiche introdotte dall'art. 1, riferite all'assunzione degli impegni di spesa, andrebbero chiarite le ragioni sottostanti la previsione della copertura in termini di cassa riferita al "solo" primo anno di imputazione della spesa, atteso che nelle poste di bilancio tale copertura

dovrebbe invece sussistere per tutto il periodo di spesa.

In merito alle forme di flessibilizzazione infrannuale della spesa, introdotte dall'articolo 4, pur rilevando che si tratta di innovazioni che concorrono ad assicurare il rispetto dei termini di pagamento legislativamente previsti per le p.a. e che le stesse rilevano nell'ambito del medesimo esercizio finanziario, senza effetti ultrannuali, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito ad eventuali effetti di accelerazione della spesa.

Per quanto attiene infine all' "accertamento qualificato", introdotto dall'articolo 6, si prende atto che il riferimento alle entrate che appaiono concretamente acquisibili risulta ispirata a criteri di prudenzialità. A tale configurazione dell'accertamento corrisponde, sul lato della spesa, la nuova disciplina dell'impegno - già adottata in via sperimentale in vista della definitiva entrata in vigore dall'esercizio 2019 - che assume come criterio temporale per la registrazione contabile l'anno in cui l'impegno diviene esigibile.

Entrambi i criteri comportano quindi un avvicinamento del criterio della competenza giuridica a quello della cassa.

Al riguardo, si osserva che anche l'accertamento qualificato previsto dal provvedimento in esame è soggetto ad una fase di sperimentazione, la cui durata non è tuttavia determinata in via legislativa, ma mediante rinvio ad un decreto ministeriale, mentre l'inizio di efficacia della disciplina dell'accertamento ai fini del bilancio di previsione e del rendiconto è rinviata a decisione da assumere tramite DPCM. Non è chiaro se tale rinvio sia suscettibile di determinare una durata difforme rispetto alla sperimentazione sul lato della spesa, che invece è prevista da norma legislativa cessare nell'ottobre 2018 (articolo 9, comma 4 del D.Lgs. 93/2016), anche alla luce della prevista entrata in vigore della nuova definizione di impegno a partire dal 1° gennaio 2019 (articolo 9, comma 2 del D. Lgs. n. 93/2016).

In proposito si prende atto di quanto indicato dalla relazione illustrativa, secondo la quale gli effetti della nuova disciplina dell'accertamento potranno prodursi solo sul saldo netto da finanziare e non sull'indebitamento netto, per il quale le entrate riscosse a mezzo ruoli sono già rilevate in termini di cassa. Tuttavia, pur considerando che è prevista una fase di sperimentazione, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito ai prevedibili effetti sul saldo del bilancio dello Stato, anche in considerazione dei margini di rigidità insiti nella gestione di rilevanti quote di spesa statale, per le quali, già in base agli attuali criteri di classificazione contabile, il momento di registrazione secondo la competenza giuridica tende sostanzialmente

a coincidere con quello della cassa (come si assume nelle relazioni tecniche riferite alla maggior parte delle norme che prevedono spese di parte corrente).

Per quanto attiene inoltre alla verifica in sede parlamentare dei documenti di bilancio, il nuovo criterio seguito appare incidere in modo sostanziale sulla conoscibilità dei criteri sottostanti le iscrizioni contabili, non più direttamente desumibili dalle norme legislative di riferimento e dai relativi allegati tecnici, ma determinati sulla base di fattori amministrativi e statistici – anche variabili nel tempo – che risultano essenzialmente nella disponibilità delle amministrazioni competenti. Pertanto, le innovazioni introdotte implicano che, per garantire la conoscibilità di tali criteri, le relazioni tecniche presentate a corredo dei documenti di bilancio debbano indicare in dettaglio, anche con specifico riferimento a singole poste o aggregati, i criteri seguiti per la determinazione delle previsioni formulate sulla base della legislazione vigente. Ciò per garantire la disponibilità degli elementi di conoscenza essenziali ai fini di un'esaustiva verifica in sede parlamentare delle predette iscrizioni contabili, secondo la logica insita nelle modifiche da ultimo apportate all'ordinamento contabile dalla legge n. 163/2016, che hanno esteso l'obbligo di relazione tecnica alle previsioni di entrata e spesa formulate nel quadro del bilancio a legislazione vigente (sez. II della legge di bilancio).

In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo, tenuto conto che, attualmente, i criteri di formulazione delle previsioni di bilancio sono invece indicati dagli allegati tecnici alla legge di bilancio soltanto in modo sintetico e con esclusivo riferimento a profili di carattere generale.

Pertanto, con particolare riferimento alla legge di bilancio, per quanto attiene alla sez. II, le iscrizioni contabili determinate in base alle leggi già in vigore, dovrebbero quindi essere corredate da indicazioni puntuali volte ad esplicitare il procedimento di determinazione quantitativa adottato con riferimento a singole poste o ad aggregati significativi, non essendo tali modalità determinabili sulla base delle norme originarie e dei relativi allegati tecnici.

Con specifico riguardo alle norme contenute invece nella sez. I della legge di bilancio, gli effetti in termini di saldo netto da finanziare dovrebbero presumibilmente desumersi dalla relazione tecnica riferita alla parte normativa del bilancio, che già attualmente individua l'impatto sui saldi con riferimento a ciascuna disposizione. Andrebbe tuttavia chiarito se, per le norme della

sezione I della legge di bilancio, gli effetti sul saldo netto da finanziare dovranno essere definiti secondo il tradizionale criterio della competenza giuridica (con riguardo sia alle entrate che alle spese) ovvero sulla base della nuova nozione di accertamento qualificato dettata dal provvedimento in esame (con corrispondente utilizzo, per la spesa, della nuova definizione di impegno attualmente prevista in via sperimentale).

Si ricorda in proposito che con l'art. 1 della legge di bilancio sono approvati i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza. La logica di tale determinazione presuppone che i predetti saldi – che tengono conto sia delle norme della sez. I che delle previsioni di entrata e spesa della sez. II - siano costruiti sulla base di criteri univoci per ciascuno dei saldi indicati.

Anche a tal proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Si ricorda in proposito che attualmente i criteri metodologici utilizzati dalle relazioni tecniche per la quantificazione degli effetti delle norme (ivi comprese quelle riportate nella sez. I della legge di bilancio) sul saldo netto da finanziare, ai fini della relativa copertura, riflettono generalmente i criteri utilizzati per la determinazione delle previsioni riferite alle corrispondenti voci di bilancio.

Sotto un profilo più generale, si prende atto che l'adozione del criterio di iscrizione in bilancio delle entrate che si prevede ragionevolmente di acquisire risponde a criteri di efficienza gestionale e – come evidenziato dalla relazione illustrativa - di "realismo finanziario" ai fini di una corretta allocazione della spesa.

In proposito la relazione illustrativa richiama l'art. 4 del D. Lgs. n. 93/2016, che fa riferimento ad esigenze di "razionalizzazione delle procedure contabili" e di "miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata", da affidare tuttavia ad un regolamento di esecuzione della legge (ex art. 17, comma 1, legge n. 400/1988). La portata di tale norma sembra quindi incidere in un ambito essenzialmente gestionale.

A tale logica sembra rispondere non solo il comma 1 dell'art. 21-*bis* – inserito nella legge di contabilità e finanza pubblica dall'art. 6 del provvedimento in esame – che introduce la nozione di "accertamento qualificato", ma anche il comma 4 del medesimo articolo, che, facendo salva la vigente disciplina generale relativa all'accertamento e ai criteri di registrazione delle entrate, presuppone l'utilizzo anche dell'attuale nozione di accertamento, rispondendo in linea di principio i due criteri a finalità differenti sul piano giuridico e della rappresentazione contabile.

Peraltro, per effetto dei commi 2 e 3 del medesimo art. 21-*bis*, la nuova modalità di accertamento diviene criterio esclusivo di rappresentazione delle entrate nella fase della decisione di bilancio e della determinazione dei relativi contenuti previsionali e autorizzatori. Da tale ambito – oggetto di deliberazione parlamentare - verrebbe quindi escluso il riferimento all'ammontare delle somme accertate secondo la nozione attualmente utilizzata, ossia il riferimento alle somme per le quali sussiste il diritto dello Stato alla relativa acquisizione a fronte del corrispondente obbligo di versamento dei soggetti debitori. Considerata la centralità dei predetti profili ai fini della determinazione dei contenuti della decisione parlamentare di bilancio, andrebbe verificata la coerenza delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 21-*bis* sia rispetto al successivo comma 4 sia, più in generale, rispetto al complessivo ordinamento contabile, rinviandosi, in proposito, alle considerazioni espresse nei pareri della Corte dei conti, allegati al provvedimento.